

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	46
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	56
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	48
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Testo unificato C. 750 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	50
Istituzione del «Giorno del dono». C. 2422, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	52

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Atto n. 109 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	52
--	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2014.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, evidenzia come dall'esame della documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri emerge la necessità di ulteriori approfondimenti da parte dei competenti Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dello sviluppo economico, nonché

di un esame della compatibilità della normativa proposta con il diritto dell'Unione europea. Propone pertanto di chiedere al rappresentante del Governo la predisposizione di una relazione tecnica, possibilmente nel termine di sette giorni dalla data odierna. Evidenzia altresì come risultati opportuno, ai fini della predisposizione della relazione tecnica, che i dicasteri interessati prospettino eventuali riformulazioni delle disposizioni del provvedimento suscettibili di superare i profili problematici rilevati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel depositare agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e un'integrazione della nota dell'ufficio legislativo – economia del Ministero dell'economia e delle finanze depositata nella seduta di ieri (*vedi allegato*), concorda con la richiesta di relazione tecnica avanzata dal relatore.

Maino MARCHI (PD), condividendo la richiesta del relatore di effettuare ulteriori approfondimenti, osserva che dalla documentazione depositata nella scorsa seduta dal rappresentante del Governo si possano rilevare alcuni punti critici.

In relazione all'articolo 2-*bis*, che autorizza la spesa di 35 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di iniziative di mobilità sostenibile, la Ragioneria generale dello Stato evidenzia l'inidoneità della copertura finanziaria proposta, in quanto la disposizione fa fronte ad oneri certi con entrate derivanti dai proventi delle aste concernenti le emissioni di gas ad effetto serra, la cui entità non è determinabile con certezza.

Con riferimento all'articolo 5, relativo alla semplificazione di VIA, VAS e AIA statali, soppresso dalla Commissione di merito, il Ministero dell'economia e delle finanze ne chiede il ripristino, in quanto la disposizione reca una diretta correlazione tra i contributi versati dagli operatori e le retribuzioni dei componenti della commissione unificata.

Infine, con riferimento all'articolo 36, che prevede la partecipazione della Cassa

depositi e prestiti all'istituendo Fondo Italiano Investimenti « *Green Communities* », la Ragioneria generale dello Stato osserva che tale partecipazione potrebbe porsi in contrasto con la classificazione di detto ente all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione, per cui detto ente deve operare a condizioni di mercato perseguendo una adeguata redditività, con un'autonomia gestionale che non può essere compressa prevedendo per legge obblighi di partecipazione ad un fondo di sostegno finanziario avente obiettivi pubblici.

In relazione a quanto sopra evidenziato, chiede al rappresentante del Governo se sia possibile formulare proposte di modifica del provvedimento dirette a superare le suddette criticità. A tal proposito osserva, a titolo esemplificativo, che si potrebbe modificare l'articolo 2-*bis*, prevedendo che il finanziamento delle iniziative di mobilità sostenibile possa essere effettuato solo in seguito all'accertamento dell'entità delle entrate derivanti delle aste relative alle emissioni di gas ad effetto serra. Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 36, si potrebbe prevedere una modalità di intervento finanziario della Cassa depositi e prestiti compatibile con le finalità statutarie e con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Infine, esprime perplessità sulla soluzione prospettata dal Ministero dell'economia e delle finanze riguardo alla reintroduzione dell'articolo 5, giacché non si tratta di una questione strettamente attinente alla copertura finanziaria.

Rocco PALESE (FI-PdL) esprime perplessità in ordine alla riformulazione dell'articolo 2-*bis* proposta dall'onorevole Marchi, giacché, a suo avviso, dovrebbero essere preventivamente quantificati gli oneri derivanti dalla disposizione e conseguentemente individuate con certezza le risorse da destinare alla relativa copertura finanziaria.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, nel replicare alle osservazioni dell'onorevole Palese, sottolinea come, in un recente atto

del Governo esaminato dalla Commissione (Atto n. 90), sia stato previsto un meccanismo di copertura analogo a quello prospettato dal collega Marchi. Infine, evidenzia come la soppressione dell'articolo 5 da parte della Commissione di merito trovi la sua giustificazione nel fatto che una disposizione di analogo contenuto è stata inserita nel decreto-legge competitività.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, ribadendo l'impossibilità di utilizzare come copertura risorse non ancora accertate, si dichiara in linea di principio favorevole alla possibilità di modificare il provvedimento allo scopo di consentire il proseguimento del suo *iter*.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, delibera la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame, da predisporre nel termine di sette giorni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 731 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, osserva che il progetto di legge reca una delega al Governo per la riforma del Codice della strada. Fa presente che la Commissione di merito ha elaborato un nuovo testo unificato sulla base della proposta di legge n. 731, di iniziativa parlamentare, e del disegno di legge n. 1588, di iniziativa governativa. Quest'ultimo è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni

che presentano profili di carattere finanziario, fa presente quanto segue.

Al riguardo osserva che, in assenza di elementi di dettaglio circa i possibili profili applicativi delle norme in esame, non appare possibile verificare la coerenza degli interventi previsti dal testo rispetto all'obbligo di neutralità finanziaria disposto dall'articolo 3. Ciò sia per quanto riguarda taluni principi e criteri direttivi che potrebbero richiedere investimenti a carico delle pubbliche amministrazioni nei settori interessati dalla nuova disciplina (sistemi di interconnessione fra trasporto pubblico e privato; miglioramento della sicurezza per biciclette e ciclomotori; realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e della segnaletica; accessibilità dei dati sui veicoli e sulle infrazioni attraverso strumenti telematici), sia per quanto riguarda una serie di previsioni la cui attuale formulazione in termini generici non consente di escludere l'assenza di effetti finanziari (riordino dei compiti di polizia e dei servizi ausiliari; revisione della disciplina sanzionatoria; controlli di regolarità e di conformità). Su tali aspetti ritiene quindi che andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo.

Nell'ambito di tali chiarimenti, in particolare, andrebbe acquisita una precisazione in ordine ai possibili effetti finanziari di una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso dei pagamenti effettuati entro termini abbreviati (articolo 2, comma 1, lett. *i*), numero 1). Infatti, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura incerta ed eventuale delle entrate da sanzioni, osserva che i riflessi finanziari connessi ad una loro riduzione vanno verificati tenendo conto, da una parte, dell'incidenza dei pagamenti che già attualmente vengono effettuati entro termini ravvicinati dalla contestazione o dalla notificazione, dall'altra, del possibile effetto di incentivazione al pagamento più celere per i trasgressori che attualmente non adempiono entro i termini.

Ritiene inoltre che andrebbe fornito un chiarimento in merito ai possibili riflessi onerosi connessi all'iscrizione volontaria

del telaio delle biciclette nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, in mancanza di una specifica previsione di oneri a carico del richiedente.

Riguardo alla previsione in base alla quale il rinnovo di validità della patente dei conducenti con età superiore a ottanta anni dovrebbe avere la durata di un anno e dovrebbe essere effettuato senza oneri aggiuntivi per i conducenti, ritiene opportuno escludere espressamente eventuali effetti onerosi per la finanza pubblica. Ricorda, infatti, che, a normativa vigente, il rinnovo per i conducenti con età superiore a ottanta anni ha scadenza biennale.

Con riferimento alle nuove finalizzazioni dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni del Codice accertate dal personale dello Stato, ritiene che andrebbe chiarito il coordinamento fra tale norma, che prevede la costituzione di due appositi Fondi, alimentati da determinate quote di detti proventi, e la disciplina vigente. Quest'ultima, infatti, dispone che i proventi delle sanzioni pecuniarie devoluti allo Stato siano destinati ad una serie di finalità puntualmente individuate dal testo: attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; studi, ricerche e promozione della sicurezza stradale; educazione stradale; assistenza e previdenza del personale del comparto sicurezza; studi e ricerche sulla sicurezza dei veicoli.

Riguardo, infine, alla norma che prevede l'installazione di sistemi telematici di rilevazione delle infrazioni, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la sostanziale facoltatività delle misure previste dal testo per gli enti proprietari delle strade, ai quali dovrebbero essere rimesse le valutazioni circa la possibilità e la convenienza dell'introduzione dei nuovi dispositivi. Sul punto, pertanto, non ritiene di dover formulare osservazioni, nel presupposto che la delega abbia per oggetto misure volte a favorire, e non a prescrivere, la diffusione di tali sistemi telematici e che le pubbliche amministrazioni interessate possano provvedere compatibilmente con i loro equilibri finanziari.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 9), ricorda che tale disposizione reca un principio e criterio direttivo che stabilisce una revisione delle procedure concernenti l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendo l'attribuzione al Ministero dell'interno di una quota non inferiore al 15 per cento ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una quota non inferiore al 20 per cento. In proposito, considerato che la quota complessiva riassegnata risulterebbe pari al 35 per cento e quindi ben superiore al 16,125 per cento previsto dalla legislazione attualmente vigente, ritiene che la norma predetta sia onerosa e non rechi i necessari mezzi di copertura. Ritiene, inoltre, che la citata disposizione possa dare luogo a questioni interpretative in quanto non è chiaramente specificato che si tratta di proventi di spettanza dello Stato e effettivamente riscossi, con conseguente possibile computo anche di quei proventi che, seppur accertati da funzionari dello Stato, sono in parte di spettanza degli enti locali, nonché di somme accertate ma non acquisite. Segnala infine che la diversa ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato potrebbe determinare ulteriori riflessi finanziari negativi, qualora le attività attualmente svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 208, comma 2, alimentate con le sanzioni di cui trattasi, siano connotate da relativa stabilità.

Rocco PALESE (FI-PdL) stigmatizza il fatto che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice dalla strada sono frequentemente utilizzate dai comuni per finalità diverse dall'implementazione della sicurezza stradale.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, nel far presente che la destinazione dei suddetti proventi al miglioramento della sicurezza stradale è già prevista dalla

legislazione vigente, osserva tuttavia che non è prevista alcuna forma di controllo, né alcuna sanzione, a carico degli enti che utilizzino i proventi in questione per finalità diverse.

Rocco PALESE (FI-PdL) rileva la necessità che venga introdotto un vincolo esclusivo di destinazione dei proventi in questione, con conseguenze eventualmente anche di carattere penale.

Maino MARCHI (PD) osserva che l'introduzione del vincolo esclusivo di destinazione proposto dall'onorevole Palese finirebbe con rendere del tutto ingestibili i bilanci degli enti locali, la cui capacità finanziaria già incontra rilevanti limitazioni in ragione dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno e dalla riduzione dei trasferimenti statali.

Rocco PALESE (FI-PdL) evidenzia come alcune amministrazioni locali utilizzino i proventi in questione per il finanziamento di iniziative di dubbio interesse culturale.

Mauro GUERRA (PD) contesta l'affermazione dell'onorevole Palese, evidenziando che molti amministratori locali, con gli stringenti vincoli finanziari attualmente vigenti, si prodighino ogni giorno per evitare di sprecare risorse, svolgendo, alla luce dei propri livelli retributivi, quasi una funzione di volontariato civile.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

Testo unificato C. 750 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, d'iniziativa parlamentare, reca norme in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali e che il testo, composto di quattro articoli, non è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito agli articoli da 1 a 4, concernenti la disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, riguardo ai profili di quantificazione, osserva che l'articolo 4 istituisce un Fondo per il sostegno delle piccole imprese del commercio senza indicarne la dotazione. Poiché il Fondo è espressamente finalizzato all'erogazione di contributi, la cui determinazione è demandata ad un apposito decreto ministeriale previsto dal testo, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento del Governo circa l'entità dell'onere derivante dall'istituzione del Fondo, la sua proiezione temporale e le relative modalità di copertura.

Riguardo all'articolo 2, comma 5, rileva che l'adozione di incentivi anche di natura fiscale da parte di regioni e comuni ha, in base al testo, carattere facoltativo. È quindi presumibile che tali agevolazioni potranno essere attivate compatibilmente con gli equilibri finanziari delle regioni e dei comuni interessati. In proposito, reputa opportuno acquisire una conferma del Governo.

Con riferimento, infine, all'articolo 2, comma 7, che prevede l'istituzione degli osservatori regionali per la verifica dell'attuazione della nuova disciplina in esame, segnala che il testo esclude effetti onerosi per la finanza pubblica. Al fine di verificare la neutralità finanziaria della norma, ritiene che andrebbe confermato che detti organismi potranno operare nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vigente e che inoltre ai componenti, fra i quali il testo include anche i rappresentanti delle amministrazioni regionali e locali, non potranno essere corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore circa la necessità di prevedere espressamente che ai membri degli osservatori regionali non siano corrisposti compensi, indennità e rimborsi spese comunque denominati e di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, comma 7, specificando che all'attuazione delle relative disposizioni si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osserva infine che l'articolo 4 dovrebbe prevedere un'espressa autorizzazione di spesa per il finanziamento del Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio e un'apposita clausola di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

Giampaolo GALLI (PD) osserva che il provvedimento in esame si pone in contrasto con le politiche di liberalizzazione perseguite dall'attuale Governo e presenta profili contrastanti con il diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, prevedendo la predisposizione di accordi territoriali che potrebbero configurarsi quali veri e propri « cartelli » tra imprese, passibili di sanzioni da parte dell'Autorità *antitrust*. Esprime, inoltre, perplessità in merito alla prevista istituzione, in un momento come quello attuale, nel quale si sta procedendo a consistenti interventi di riduzione della spesa pubblica, del Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio, che rappresentano un settore con profili di criticità sul piano dell'efficienza economica e della competitività, in ragione dell'incapacità di realizzare economie di scala.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, segnalando che il proprio intervento è stato limitato agli aspetti finanziari del provvedimento e non ha riguardato il merito dello stesso, si dichiara disponibile ad un approfondimento degli aspetti sostanziali.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene opportuno approfondire l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), ritiene necessario svolgere una più approfondita riflessione sulle questioni emerse nel corso del dibattito.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel concordare con le considerazioni svolte dall'onorevole Marchi, ritiene che sarebbe opportuno inviare una lettera, a propria firma, al presidente della Commissione di merito, al fine di segnalare i profili problematici di carattere finanziario, che potrebbero essere risolti tramite opportune modifiche al testo del provvedimento.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Galli, sottolineando l'esigenza di procedere ad una più ampia riflessione sui possibili risvolti che, in tema di liberalizzazioni del mercato, potranno conseguire dalle disposizioni contenute nella proposta di legge in esame.

Laura CASTELLI (M5S) chiede che, qualora la Commissione decida di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori sui temi oggetto della proposta di legge in titolo, ciò avvenga entro breve termine, comunque non oltre l'inizio dell'esame del disegno di legge di stabilità per l'anno 2015.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, concorda con la proposta del presidente Boccia di procedere all'invio di una lettera al presidente della Commissione di merito per evidenziare i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, alla luce della discussione testé svoltasi, nel riservarsi di inviare una lettera al presidente della Commissione attività produttive per evidenziare i profili problematici del provvedimento, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del «Giorno del dono».**C. 2422, approvato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge prevede l'istituzione del «Giorno del dono», da commemorare annualmente il giorno 4 del mese di ottobre, prevedendo la possibilità di organizzare cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione e presentazioni, in particolare per sensibilizzare i giovani delle scuole di ogni ordine e grado a riconoscere alla pratica del dono maggiore importanza. Osserva che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica.

Rileva, infine, che il provvedimento, il quale reca all'articolo 2 una esplicita clausola di neutralità finanziaria, in analogia con quanto previsto da analoghi provvedimenti istitutivi di giornate commemorative, non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Ritiene, tuttavia, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di prevedere, in analogia con altre leggi di analogo contenuto, di introdurre una esplicita disposizione in base alla quale la ricorrenza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, concorda sull'opportunità di prevedere, in analogia con altre leggi di analogo contenuto, di introdurre una esplicita disposizione in base alla quale la ricorrenza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2422, approvato dal Senato, recante Istituzione del «Giorno del dono»;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il «Giorno del dono» di cui all'articolo 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Atto n. 109.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2014.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che, nel corso della precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in considerazione della particolare rilevanza dei chiarimenti richiesti, chiede di poter disporre di ulteriore tempo al fine di svolgere un supplemento di istruttoria sulle questioni emerse nel corso dell'ampio dibattito svoltosi nelle precedenti sedute.

Francesco CARIELLO (M5S), nel ribadire la propria contrarietà rispetto all'inserimento del Fondo edifici di culto tra i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come previsto dallo schema di regolamento in esame, segnala che il richiamo esplicito agli immobili scolastici di proprietà di tale Fondo, accanto a quelli di proprietà dello Stato e degli enti locali territoriali, in attuazione del disposto del comma 206 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, appare fuori luogo, giuridicamente ridondante ed anzi errato per diversi profili.

In particolare, il citato comma 206 della legge di stabilità 2014 prevede l'aggiunta all'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale degli interventi straordinari (accanto a quelli per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati e per la conservazione dei beni culturali) per la ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, dicitura questa che già ricomprende gli immobili scolastici di proprietà del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n.222, la cui gestione è affidata al Ministero dell'interno e dunque non si comprende la necessità di

introdurre nel decreto attuativo l'esplicitazione di questa « sottocategoria » di edifici adibiti all'istruzione scolastica.

Inoltre, la risposta fornita dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in riferimento ai chiarimenti richiesti in merito all'inserimento degli immobili adibiti ad uso scolastico del Fondo edifici di culto tra gli stabili di proprietà pubblica destinatari dei contributi « otto per mille destinati all'edilizia scolastica » non può dirsi soddisfacente ed anzi conferma esplicitamente che non si vuole privare la possibilità per gli immobili afferenti a tale « sottocategoria » di beneficiare dei contributi, « trattandosi in ogni caso di beni rientranti nella proprietà pubblica statale », rimarcando dunque l'inutilità di tale specificazione essendo tali immobili già inclusi nella dicitura di cui al comma 206 della legge di stabilità 2014.

Nella risposta fornita dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri si sottolinea peraltro come « gli unici locali adibiti ad aule scolastiche del Fondo edifici di culto si trovino nel comune di Monreale (PA), all'interno del Complesso di San Martino delle Scale », con ciò rimarcando ulteriormente l'anomalia dell'introduzione della « sottocategoria » degli immobili adibiti ad uso scolastico del Fondo edifici di culto tra gli stabili di proprietà pubblica destinatari dei contributi « otto per mille destinati all'edilizia scolastica », che per di più di fatto priverebbe la disposizione in questione dei requisiti di generalità e astrattezza che devono imprescindibilmente connaturare i provvedimenti normativi pena l'illegittimità degli stessi.

Dal momento che all'interno degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica si esplicita inutilmente la « sottocategoria » degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà del Fondo edifici di culto, si pone la questione se esistono anche altre « sottocategorie » di edifici adibiti all'istruzione scolastica afferenti, ad esempio, ad altri

fondi o ad altre istituzioni, nel qual caso nella errata logica che già vuole l'esplicitazione della prima « sottocategoria » andrebbero naturalmente anch'essi menzionati ed inseriti nella disciplina in esame.

Rileva inoltre che la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto attuativo presenta ulteriori profili di criticità, in quanto sovrappone la categoria degli edifici adibiti ad uso scolastico a quella dei beni culturali creando confusione normativa, in quanto i beni culturali sono già disciplinati dal comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che il decreto attuativo va a modificare e integrare. Si introducono anche in questo caso dunque disposizioni normative del tutto inutili e destinate solo a creare confusione nell'interprete: si riferisce in particolare alla dicitura « , ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, « , così come all'ultimo periodo della citata lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto attuativo, il quale non fa altro che ripetere quanto già stabilito nel comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

Fa presente che, oltre ai rilievi sopra svolti, bisogna poi aggiungere che, anche laddove si volesse pervicacemente e ostinatamente mantenere fisso il richiamo esplicito agli immobili scolastici di proprietà del Fondo edifici di culto nella disciplina in esame – il che lascerebbe comunque presupporre la volontà di poter utilizzare in futuro tale previsione per poter aggirare la normativa vigente, dal momento che, come dimostrato, tale introduzione è allo stato delle cose del tutto inutile, ridondante e dunque errata, nonché destinata a creare confusione normativa –, andrebbero in ogni caso riformulate le disposizioni introdotte con il decreto attuativo in esame, che prevedono l'introduzione di questa « sottocategoria », in quanto la formulazione attualmente proposta si presta letteralmente ad interpretazioni discordanti e nella sua applicazione pratica potrebbe creare grossi problemi specie per i soggetti chiamati a concedere o negare i fondi legati alla

quota di otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Infatti, osserva che la dicitura « degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n.222 » potrebbe anche essere letta in fase di applicazione nel senso di ammettere alla distribuzione dei fondi, accanto agli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato e degli enti locali territoriali, la particolare categoria degli immobili del Fondo edifici di culto (anche non adibiti all'istruzione scolastica) di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con ciò falsando e negando l'intera *ratio* della novella normativa in esame. Fa presente che quest'ultima questione può essere facilmente risolta riformulando le disposizioni coinvolte.

Ritiene, infine, opportuno, in considerazione dei tempi necessari all'adozione definitiva del presente provvedimento, prorogare al 31 dicembre 2014 il termine, attualmente previsto al 30 settembre, per la presentazione delle domande per l'accesso al contributo connesso alle risorse relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla gestione diretta statale.

Dario PARRINI (PD), nel ribadire come, a suo avviso, la formulazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come novellato dal provvedimento in esame, sia pienamente conforme alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014 e non dia adito ai dubbi interpretativi testé sollevati dall'onorevole Cariello, concorda, comunque, sull'opportunità di svolgere un ulteriore approfondimento delle questioni trattate.

Maino MARCHI (PD), con riferimento agli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*), dello schema di decreto in esame, concorda con l'onorevole Cariello in merito alla necessità di appro-

fondire la questione relativa alla sovrapposizione della categoria degli edifici adibiti all'istruzione scolastica con quella dei beni culturali, già disciplinati dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. Rileva, infatti, che, qualora si verificasse tale sovrapposizione, potrebbe determinarsi una restrizione dei soggetti legittimati a richiedere il contributo connesso alle risorse relative

alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

Francesco BOCCIA, *presidente*, alla luce del dibattito testé svoltosi ed in attesa che il rappresentante del Governo fornisca i chiarimenti richiesti, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

4485



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VIII

Roma, 15 SET. 2014

Prot. n. 72153/2014

Rif. Prot. Entrata n. 71334

Allegati:

Risposta nota n.

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo

e.p.c All' Ufficio Legislativo – Economia

Al Gabinetto del Ministro

S E D E

OGGETTO: A.C. 2093- Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di Stabilità 2014) – **Verifica delle quantificazioni.**

Con riferimento al dossier del Servizio Bilancio, si fa presente quanto segue.

Articolo 1 – **soppresso**

Il servizio bilancio chiede una valutazione del Governo circa la soppressione dell'articolo in esame, al quale erano stati ascritti effetti di risparmio, ancorché non quantificati, e di razionalizzazione della spesa.

Fermo restando che il conseguimento di risparmi connessi allo snellimento delle procedure è stato prospettato in relazione tecnica come mera possibilità, si rinvia a valutazioni politiche.

Articolo 2-bis

La norma autorizza la spesa di 35.000.000 di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti di enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti dirette a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di *car-pooling* e *bike-pooling*, a valere sulle risorse rinvenienti dai proventi delle aste di cui all'art.19, comma 6 del dlgs n.30/2013.

Il servizio bilancio chiede se dalle previsioni dell'articolo possa derivare pregiudizio per gli interventi già previsti a valere su tali risorse.

Al riguardo si ritiene che la norma non possa avere ulteriore corso in quanto presenta rilevanti criticità finanziarie e comunitarie.

In primo luogo, la formulazione della copertura finanziaria non è idonea in quanto la disposizione determina oneri cui si fa fronte con entrate derivanti da proventi delle aste, la cui entità non è determinabile con certezza.

Inoltre, la destinazione dei proventi delle aste di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 del 2013 è vincolata, secondo norme comunitarie, a finalità ambientali, riconducibili all'elenco ivi previsto.

Ciò posto, qualora il Ministero dell'ambiente ritenga, e su tale aspetto risulta determinante anche il parere del Dipartimento delle politiche europee, che gli interventi di mobilità sostenibile rientrino tra le finalità ammesse, la norma è ultronea in quanto i progetti potranno essere finanziati secondo le procedure ordinarie, nei limiti dei proventi delle aste.

Qualora, invece i progetti medesimi non possano essere considerati nel novero delle finalità ammesse dalla direttiva comunitaria e riportate nel citato comma 6, la disposizione non potrà avere ulteriore corso in quanto in contrasto con norme comunitarie con apertura di una procedura di infrazione con rilevanti conseguenze finanziarie.

Articolo 5-bis

L'articolo introduce il comma 5-bis all'art. 26 del d. lgs. 152/2006, prevedendo l'inclusione, nei provvedimenti di impatto ambientale, di prescrizioni che attengono ad aspetti di impatto sanitario. Si prevede che per le attività di controllo l'autorità competente si avvalga dell'Istituto Superiore di Sanità.

Per l'ulteriore corso della norma, si ritiene che debba essere aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attività previste dal presente comma dovranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente", con contestuale predisposizione di relazione tecnica da parte del Ministero della salute volta a dimostrare la sostenibilità amministrativa, ad invarianza di costi, dell'affidamento di tale compito all'Istituto superiore di sanità.

Articolo 8-bis

La disposizione reca modifiche al Digs n. 115 del 30 maggio 2008.

Circa le osservazioni del Servizio bilancio riguardo alla norma che modifica la "nozione di sistema energetico efficiente di utenza", nonché le altre condizioni che regolano l'accesso al sistema elettrico, nel rinviare agli ulteriori elementi che potrà fornire il competente Ministero dello sviluppo economico, per quanto di competenza si conferma che tali modifiche non determinano effetti per la finanza pubblica in quanto le eventuali alterazioni tariffarie saranno ammortizzabili nel quadro dei costi del servizio energetico a carico dei soggetti fruitori del medesimo servizio.

Articolo 8-ter

La disposizione prevede che i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri mediante fermentazione siano inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas, al fine dell'accesso alle tariffe incentivanti di cui al DM 6 luglio 2012.

Circa le osservazioni del Servizio bilancio, nel rinviare agli ulteriori elementi che potrà fornire il competente Ministero dello sviluppo economico, per quanto di competenza si assicura che dall'impiego dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione negli impianti a biomasse e biogas con l'applicazione degli specifici meccanismi di incentivo previsti dalla vigente normativa, non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le tariffe incentivanti di cui al DM 6 luglio del 2012 fanno parte degli oneri generali di sistema (voce A3 tariffa elettrica) a carico degli utenti.

Articolo 9

La norma reca disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi

Il Servizio Bilancio chiede chiarimenti circa l'eventualità che la riduzione della quota di garanzia negli "appalti verdi" per talune tipologie di soggetti, in possesso degli specifici requisiti in materia di sostenibilità ambientale, possa indebolire tale istituto volto ad assicurare la sostenibilità dell'investimento prospettato.

Al riguardo si rinvia all'Amministrazione competente, confermando l'assenza di effetti per la finanza pubblica

Articolo 10

La norma reca l'applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e servizi.

Il Servizio Bilancio rileva che le disposizioni in esame, disponendo l'obbligo per gli appalti di forniture di beni e di servizi di prevedere l'inserimento di specifiche tecniche e di clausole contrattuali recanti criteri ambientali minimi, appare suscettibile di comportare l'incremento degli oneri dei relativi appalti, anche alla luce delle ulteriori integrazioni apportate durante l'esame in sede referente. In proposito, chiede maggiori elementi di valutazione circa il possibile incremento stimato e i relativi risparmi di spesa, ipotizzati nella relazione tecnica in ragione della maggior durata dei prodotti e dalla riduzione dei costi di smaltimento, al fine di verificare l'invarianza finanziaria della disposizione in esame.

Al riguardo si rinvia all'Amministrazione competente, pur segnalando che l'inserimento negli appalti di specifiche tecniche, non appare direttamente connesso ad un incremento dei costi rientrando nei requisiti posti a base della procedura di assegnazione degli appalti.

Articolo 10-bis

La disposizione prevede che la sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici si avvalga delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento, oltre a quanto già previsto a legislazione vigente, del monitoraggio dell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.

Il Servizio Bilancio chiede conferma dal Governo che gli adempimenti connessi al monitoraggio siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per l'ulteriore corso della norma, in accordo con le perplessità sollevate dal Servizio Bilancio, si ritiene che debba essere previsto che le attività assegnate all'Osservatorio e alle sezioni regionali dovranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, con contestuale predisposizione di relazione tecnica volta a dimostrare la sostenibilità amministrativa, ad invarianza di costi, dell'affidamento di tale compito alle sezioni regionali.

Si rinvia comunque al competente Dipartimento per le Politiche Europee per la valutazione della compatibilità con la normativa comunitaria.

Articolo 10-ter

La disposizione prevede la qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale.

Il Servizio Bilancio chiede maggiori elementi al fine di determinare il livello di coinvolgimento delle amministrazioni e gli eventuali oneri che potrebbero insorgere a loro carico a seguito dello svolgimento delle azioni previste del piano.

Al riguardo, al fine di chiarire l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, si ritiene necessario introdurre un ulteriore comma volto a precisare che:

“ All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente”.

Si segnala inoltre che appare opportuno prevedere il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze in luogo del “sentito” ora previsto.

Articolo 11

La disposizione prevede la concessione di incentivi fiscali per la produzione di beni derivanti da materiali *post consumo* e per l'acquisto di tali beni, aumentando la platea dei beneficiari e che gli stessi possano essere concessi in forma di credito d'imposta, detrazione fiscale o riduzione dell'IVA.

Il Servizio Bilancio chiede elementi per quantificare i costi derivanti dalla concessione dei predetti incentivi e per individuare in maniera più specifica le risorse cui farvi fronte.

Con riferimento all'utilizzo in prima battuta delle risorse rinvenienti dall'articolo 14, si rileva che le stesse derivano dalla rimodulazione, per i comuni che non rispettano gli obiettivi di raccolta differenziata, della misura dell'addizionale al tributo per il deposito dei rifiuti in

disarica. Tale rimodulazione, pertanto, appare delinearci come una sanzione a carico dei comuni non in linea con il rispetto degli obiettivi. Non si può, pertanto, automaticamente presupporre che detta rimodulazione, avendo come finalità quella di incentivare il raggiungimento dei suddetti obiettivi, possa determinare entrate certe che possano essere utilizzate come fonte di finanziamento degli incentivi previsti dalla presente disposizione.

Preliminarmente, si rileva che in relazione alla norma appare necessario acquisire le valutazioni del Dipartimento delle finanze anche in relazione alla possibilità che con accordi e contratti di programma si provveda ad individuare i benefici fiscali da attribuire, che non appare coerente con il dettato costituzionale di cui all'articolo 23 che prevede una riserva di legge in materia fiscale. In ogni caso risultano preliminari al parere di questo Dipartimento, le valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Inoltre, in considerazione delle modifiche apportate in Commissione, non appare più idonea a garantire gli equilibri di finanza pubblica la disposizione del successivo comma 4, la quale - a copertura dei predetti oneri (peraltro non quantificati e riferiti ad una platea potenzialmente vastissima di beneficiari, come si evince dalla formulazione dei nuovi artt. 206 quater e quinquies) prevede l'emanazione - di concerto tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della tutela dell'ambiente, del mare e del territorio - di un decreto volto a individuare le necessarie risorse finanziarie in quelle "disponibili a legislazione vigente".

Si evidenzia, al riguardo, che la concessione dei benefici fiscali aggiuntivi previsti dagli articoli 206 ter, quater e quinquies, introdotti dall'articolo in esame nel citato d. lgs. 152/2006, non potrebbe essere prevista a valere su risorse già previste in bilancio - che sono destinate a coprire oneri, del pari, scontati a legislazione vigente - senza che si determinino conseguenti squilibri a carico della finanza pubblica.

Di contro, a copertura dei maggiori oneri determinati dall'articolo in esame, dovrebbero necessariamente essere reperite le risorse finanziarie per mezzo di appositi provvedimenti legislativi che assicurino corrispondenti maggiori entrate o minori spese rispetto a quelle già previste a legislazione vigente.

In ogni caso si esprime parere contrario in relazione alla genericità delle disposizioni fiscali stante anche l'assenza di limiti temporali e di meccanismi di monitoraggio, in quanto suscettibile di generare minori entrate a carico della finanza pubblica privi di compensazione.

Infine, allo scopo di rendere compatibili le disposizioni di cui al presente articolo rispetto alla nuova disciplina comunitaria, si ritiene opportuno che il riferimento al Regolamento (CE) n.1998/2006 venga sostituito con il vigente Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti "de minimis".

Articolo 13

La disposizione modifica l'articolo 206-bis del decreto legislativo 152/2006 eliminando l'Osservatorio nazionale sui rifiuti e attribuendone le funzioni al MATTM che si avvale dell'ISPRA per il controllo in materia di rifiuti.

Il Servizio Bilancio, nel ritenere che la copertura a valere con i contributi di cui all'articolo 206-bis, comma 6, gravanti interamente sui consorzi e sugli altri soggetti obbligati, prima destinata

al funzionamento della segreteria tecnica valga ora in relazione all'utilizzo dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, chiede dati ed elementi volti a chiarire le esigenze di spesa poste alla base della quantificazione delle risorse necessarie.

Il Servizio Bilancio chiede inoltre di verificare se, in assenza del titolo di spesa originario (funzionamento dell'Osservatorio), le somme siano state comunque iscritte nei tendenziali secondo la previsione iniziale.

Riguardo al meccanismo finanziario indicato dal testo per la copertura delle spese di funzionamento della segreteria tecnica, viene inoltre richiesto di chiarire il coordinamento di tali previsioni rispetto ai limiti alle riassegnazioni introdotti dalla legge 244/2007.

Andrebbe inoltre escluso che, per effetto delle modifiche in esame, la dinamica di spesa per cassa scontata a legislazione vigente risulti alterata e si possano determinare, quindi, riflessi non previsti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

Al riguardo, occorre acquisire idonea relazione tecnica che dimostri che le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 206-bis siano sufficienti a far fronte alle modifiche introdotte, anche tenuto conto che l'articolo 14-bis del testo in esame modifica i criteri di calcolo del contributo. Conseguentemente alle modifiche apportate, appare necessario che venga soppresso il comma 2, che prevede che il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 206-bis del d. lgs. 152/2006 venga adottato dopo il perfezionamento della procedura di riassegnazione delle risorse di cui al comma 6 del medesimo articolo 206-bis, anche al fine di favorire il funzionamento della segreteria tecnica.

Articolo 14

La disposizione reca misure per incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio modificando l'articolo 205 del d. lgs. 152/2006.

Il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in merito agli effetti finanziari delle disposizioni, tenuto conto che si introducono riduzioni e/o esenzioni del tributo e dell'addizionale in relazione, rispettivamente, ai comuni che realizzano elevati obiettivi di raccolta differenziata e ai comuni che, per specifiche motivazioni, non possono raggiungere gli obiettivi fissati dalla norma statale.

Tenuto conto che i riferimenti normativi non appaiono riferibili, è necessario acquisire idonea relazione tecnica al fine di chiarire che dalle modifiche apportate alla disciplina non viene meno la copertura integrale del servizio. Infatti occorre una conferma che il comma 3-ter permetta effettivamente una verifica dei costi l'anno successivo a quello in cui ha luogo lo smaltimento.

Appare altresì necessario confermare in relazione tecnica l'attuale destinazione alle Regioni dell'addizionale dovuta ai sensi del comma 3-octies dell'articolo 205.

In merito alle modalità applicative, Il Servizio Bilancio chiede se possano determinarsi diversificazioni nelle modalità di calcolo della percentuale di raccolta differenziata tra le varie Regioni suscettibili di eventuali riflessi finanziari, tenuto conto che il dato ottenuto rileva ai fini di eventuali variazioni del tributo.

Viene richiesto inoltre di chiarire il coordinamento tra il comma 3-bis.1, che dispone che il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce responsabilità contabile per le amministrazioni inadempienti, ed il comma 3-quinquies, in base al quale l'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del Comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis. Il combinato disposto delle predette disposizioni, a parere del Servizio Bilancio, non sembrerebbe infatti contemplare il caso dei comuni che, oltre ad incorrere nell'ipotesi di omessa o inesatta trasmissione dei dati, non realizzano gli obiettivi fissati dalla

norma statale. Andrebbe quindi confermato che in queste ultime ipotesi trovi comunque applicazione l'addizionale di cui all'art.3, comma 24, della legge n. 549/95.

Al riguardo, si rinvia al competente Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Servizio Bilancio chiede inoltre ulteriori chiarimenti in merito alla previsione di un adeguamento delle situazioni pregresse da effettuare ai sensi del comma 2, esplicitando a quali situazioni si faccia riferimento, con quali modalità si debba procedere all'adeguamento delle stesse e se detta procedura possa determinare effetti finanziari, anche di carattere retroattivo.

Al riguardo si rinvia al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i dettagli richiesti, anche al fine di escludere possibili effetti finanziari. Si segnala inoltre che l'articolo, nel prevedere un ulteriore differimento dell'adeguamento alle percentuali di raccolta differenziata, appare in contrasto con la normativa comunitaria e che l'Italia è già sottoposta a numerose procedure d'infrazione comunitaria in materia di rifiuti. In ogni caso si rinvia al competente Dipartimento per le Politiche Europee per la valutazione della compatibilità con la normativa comunitaria.

Articolo 14-bis

L'articolo modifica il comma 6 dell'articolo 206-bis del Codice dell'ambiente, prevedendo che i contributi pagati dai Consorzi per la costituzione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti siano versati sulla base del valore della produzione riferito all'anno precedente a quello di riferimento e della quantità dei rifiuti riciclati nello stesso anno.

Il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in merito al profilo finanziario relativo alla compensazione degli oneri di cui all'art. 206-bis del Codice ambientale, tenuto conto che la modifica introdotta non ribadisce la necessità che i contributi da versare, a carico dei medesimi soggetti previsti dalla normativa vigente, debbano risultare di "pari importo complessivo" rispetto agli oneri medesimi.

Sulla norma in esame, nel rinviare al MATTM in mancanza di indicazioni sul valore delle produzioni che possano garantire l'effettiva copertura delle risorse necessarie, pari a 2 milioni di euro, per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 206-bis del Codice dell'ambiente, come modificato dall'articolo 13 del provvedimento in esame, si esprime parere contrario.

Articolo 14-ter

Al comma 1, si autorizza il compostaggio aerobico individuale effettuato da utenze domestiche, con riduzione sulle tariffe dovute per la gestione dei rifiuti urbani.

Il Servizio Bilancio chiede se l'adozione delle tariffe agevolate previste dal comma 1 trovi compensazione nell'ambito dello stesso sistema tariffario in materia di gestione dei rifiuti.

Al riguardo, anche in considerazione dei chiarimenti richiesti dal Servizio Bilancio, occorre che nella disposizione venga stabilito che la riduzione delle tariffe sia calcolata proporzionalmente al volume dei rifiuti oggetto di compostaggio, al fine di garantire la copertura integrale del servizio.

Articolo 14-quater

La nuova disposizione prevede che in via sperimentale si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici, prevedendo agevolazioni per la tariffa per la gestione dei rifiuti per le utenze commerciali obbligate.

Il Servizio Bilancio chiede che venga chiarito se l'adozione delle tariffe agevolate previste dal testo del nuovo art. 219-bis del codice dell'ambiente trovi compensazione nell'ambito dello stesso sistema tariffario in materia di gestione dei rifiuti.

Al riguardo si rinvia al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la predisposizione di una relazione tecnica volta a chiarire gli aspetti evidenziati dal Servizio del Bilancio

Articolo 14-octies

Prevede l'introduzione dell'articolo 232-bis nel Codice dell'ambiente, con obblighi a carico dei Comuni in materia di rifiuti da fumo e gomme da masticare.

La norma prevede oneri non quantificati la cui copertura è prevista su un Fondo presso il MATTM, alimentato dall'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo di tabacchi lavorati.

Il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in merito al profilo finanziario tenuto conto che la disposizione introduce un obbligo a carico dei Comuni la cui compensazione finanziaria è a valere sul maggior gettito di un tributo erariale (accise sui tabacchi) nonché sul gettito, di ammontare eventuale e incerto, derivante dall'applicazione delle sanzioni.

Sul punto, vengono chieste maggiori indicazioni sia in merito al profilo temporale sia in merito al profilo quantitativo, in particolare su come assicurare l'allineamento temporale tra le spese che i Comuni dovranno sostenere e la relativa compensazione finanziaria a carico del fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e su come saranno determinate le quote del fondo da attribuire a ciascun Comune e se, a tal fine, si dovrà tener conto anche delle spese effettivamente impegnate o sostenute.

Vengono inoltre richiesti elementi di quantificazione al fine di verificare la effettiva possibilità di realizzare le maggiori entrate necessarie per la compensazione degli oneri previsti.

Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti al fine di escludere oneri per il Ministero dell'ambiente connessi alla realizzazione delle campagne di sensibilizzazione previste dal comma 2, tenuto conto che la disposizione prevede a tali fini forme di collaborazione del medesimo Ministero.

Infine, poiché si dispone che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata dei bilanci dei Comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni e destinati, oltre che alla installazione dei raccoglitori, alle predette campagne pubblicitarie,

vengono richiesti chiarimenti in merito all'effettivo coinvolgimento dei comuni in tale attività, considerato che il comma 2 dell'art. 232-bis pone invece tali attività a carico dei produttori.

Nell'evidenziare che non risulta valutato l'onere recato dalla disposizione, cui si dovrebbe provvedere con gli indicati mezzi di copertura, si reputa necessaria la preliminare redazione di apposita relazione tecnica che quantifichi detti oneri. Ferma restando l'esigenza di acquisire elementi di valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rinvia altresì al Dipartimento delle finanze, oltre all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ordine alla modalità di copertura prevista dalla disposizione di cui trattasi.

Articolo 14-nonies

Modifica l'art.40 comma 3 del D.lgs 49/14 introducendo previsioni specifiche in materia di pannelli fotovoltaici.

Il servizio bilancio chiede una conferma circa l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si conferma l'esigenza di una relazione tecnica per la quale si rinvia al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 14-decies

La norma dispone che il Ministro dell'ambiente stabilisca criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

In riferimento alle osservazioni del Servizio Bilancio, anche tenuto conto della proroga contenuta nell'articolo rispetto a quanto previsto dal comma 667 dell'articolo 1 della legge 147/2013, in relazione alla configurabilità di effetti finanziari, si conferma l'assenza di effetti finanziari negativi.

Articolo 18

La norma prevede la facoltà, per le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi organici esausti nonché per quelle che ne effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio, di partecipazione al relativo Consorzio nazionale di raccolta (CONOE), a fronte dell'obbligo previsto a legislazione vigente.

Il Servizio Bilancio chiede una valutazione circa i possibili effetti riflessi, anche indiretti, per la finanza pubblica che una eventuale alterazione degli equilibri di bilancio del medesimo Consorzio potrebbe determinare, soprattutto in termini di eventuali richieste di ulteriori forme di contribuzione a soggetti pubblici che il CONOE potrebbe avanzare.

Al riguardo si rileva che, poiché l'articolo 7 dello Statuto del CONOE prevede il suo finanziamento da parte di enti pubblici come mera eventualità, è da escludersi che la norma in esame possa avere effetti riflessi per la finanza pubblica, prevedendo invece una diversa

ripartizione tra soggetti privati delle modalità con le quali far fronte agli oneri connessi alla gestione degli oli e grassi esausti.

Articolo 22

La norma modifica la parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che reca norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

La modifica approvata durante l'esame presso la Commissione di merito prevede tra l'altro che si possa prevedere un'articolazione territoriale delle Autorità di bacino a livello regionale, utilizzando le strutture delle sopresse Autorità di bacino regionale e interregionale.

Il Servizio Bilancio chiede se la nuova configurazione organizzativa eventualmente disposta sia idonea a garantire l'invarianza della spesa prevista dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale del disegno di legge.

A tal proposito, si conferma l'esigenza di una relazione tecnica, per la quale si rinvia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al comma 2-bis viene previsto che, per assicurare continuità alla sperimentazione prevista dall'articolo 30 della legge 183/1989, considerate le particolari condizioni di dissesto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Serchio, venga mantenuta la sede operativa esistente per garantire il presidio e la pianificazione del territorio. Ai sensi del citato articolo 30, il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1 luglio 1989 ha individuato il bacino del fiume Serchio quale bacino pilota in cui effettuare la sperimentazione relativa alla pianificazione di bacino attraverso studi, progetti ed interventi.

Il Servizio Bilancio, alla luce delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, chiede conferma dell'operatività della clausola di invarianza finanziaria per passaggio dalle "vecchie" alle "nuove" Autorità di bacino debba avvenire senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Si ribadisce la necessità di relazione tecnica circa i costi relativi al previsto mantenimento della sede operativa e alle risorse con cui farvi fronte.

Il nuovo comma 9 prevede la predisposizione di un Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico ed il conseguente programma di manutenzione anche per la prevenzione del rischio idraulico. Il Servizio Bilancio chiede se la disposizione abbia un carattere essenzialmente procedurale e organizzatorio con riferimento a adempimenti comunque già previsti a normativa vigente e riguardanti la manutenzione idrogeologica del territorio.

Al riguardo, si rinvia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si ritiene infine necessario acquisire apposita relazione tecnica anche relativamente al comma 6 della disposizione in esame

Articolo 23

La norma reca disposizioni in materia di immobili abusivi

Il Servizio Bilancio chiede conferma che le modifiche introdotte in sede referente non pregiudichi lo svolgimento di programmi già avviati a valere sulle medesime.

A tal proposito, si rinvia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 24

La norma, al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo le prescrizioni dell'Unione europea, prevede l'istituzione, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico nel rispetto della normativa vigente.

Il Servizio Bilancio chiede una valutazione circa i possibili effetti negativi in termini di gettito derivanti dalla maggiore deducibilità dalle imposte dirette e dall'IRAP per le imprese, derivante dall'incremento delle tariffe idriche.

Si rinvia al Dipartimento delle Finanze.

Articolo 26

Le modifiche introdotte in sede referente prevedono che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisca le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità degli utenti del servizio idrico integrato anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua.

Il Servizio Bilancio, tenuto conto di quanto affermato in RT, chiede un chiarimento in merito alla possibilità di utilizzazione dello strumento della leva tariffaria anche relativamente alla copertura dei possibili oneri derivanti dalle modifiche apportate in sede di esame in sede referente con particolare riferimento all'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua di cui al comma 3.

Si rinvia al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare

Articolo 26-bis

Viene prevista l'applicazione del sovra canone secondo quanto disposto dalle leggi 959/53 e 925/80 per gli impianti con potenza nominale media superiore a 200 KW.

L'applicazione del sovra canone viene estesa a tutti gli impianti di produzione idroelettrica che ricadono nei comuni compresi all'interno di un Bacino imbrifero montano.

Si ribadisce la necessità di acquisire apposita relazione tecnica che illustri gli effetti finanziari della norma per la quale si rinvia al Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 26-ter

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, prevede che, ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi. Vengono inoltre previsti obblighi di comunicazione per i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione. Si prevede infine che le violazioni di tali prescrizioni determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso.

Il Servizio Bilancio chiede chiarimenti circa la neutralità finanziaria della norma in caso di decadenza dal titolo concessorio o dal permesso.

Al riguardo, si rileva la necessità di acquisire idonea relazione tecnica per la quale si rinvia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 28

La norma reca disposizioni in materia di acque reflue dei frantoi oleari

Si rinvia al competente dipartimento delle Politiche europee, nonché al Ministero per la tutela del territorio e del mare, la valutazione circa la possibile assimilazione, nel rispetto della normativa, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari con le acque reflue domestiche.

Articolo 29-bis

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, dispone che i comuni possano individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta previsti dal medesimo Codice ambientale, per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo.

Il Servizio Bilancio chiede precisate le modalità applicative della norma, con particolare riferimento alle risorse finanziarie ed ai soggetti cui spetterebbe sostenere i costi di gestione degli spazi e delle attività previste dal testo.

Trattandosi di una mera facoltà, si ritiene che l'eventuale individuazione dei soggetti e delle risorse con cui fare fronte alle previsioni contenute nell'articolo verrà effettuata nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 30

Il Servizio Bilancio chiede conferma che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa fornire il supporto logistico ed amministrativo necessario al Comitato per il capitale naturale, istituito dalla norma in esame, utilizzando le risorse strumentali, finanziarie e di personale già disponibili a legislazione vigente.

In considerazione delle modifiche apportate in sede referente, si ritiene necessario acquisire idonea relazione tecnica, per la quale si rinvia al MATTM

Articolo 31

L'articolo istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, gestito sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il servizio Bilancio chiede chiarimenti circa le modalità (digitali o non digitali) di gestione, pubblicazione e condivisione delle informazioni, contenute nel Catalogo.

Trattandosi di richiesta concernente i profili operativi di funzionamento del Catalogo, si rinvia al Ministero dell'Ambiente.

Articolo 32

L'articolo prevede che i rifiuti speciali derivanti da talune attività economiche a ridotto impatto ambientale quali aghi, siringhe ed oggetti taglienti, possano essere trasportati in conto proprio dall'esercente l'attività, senza gli obblighi previsti per i gestori dei rifiuti speciali.

Al riguardo la direttiva 2008/98/CE, all'art. 35, prevede che coloro che producono, raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi devono tenere un registro cronologico in cui indicare quantità, natura ed origine dei rifiuti e, inoltre, se opportuno, la loro destinazione, frequenza di raccolta, mezzo di trasporto e metodo di trattamento.

Si dubita pertanto della compatibilità comunitaria dell'esenzione dalla tenuta del registro prevista nella disposizione in esame. Pertanto, ferma restando la necessaria valutazione del Ministero della Salute sull'impatto che tale norma potrebbe comportare sulla salute pubblica, si rinvia alle valutazioni del competente Dipartimento per le Politiche Europee.

Articolo 33

La norma, introdotta in sede referente, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'adozione della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi economici e ambientali (PSEA). Vengono conseguentemente fissati dei criteri da seguire.

Il Servizio Bilancio chiede elementi in ordine alle modalità applicative della norma, con particolare riferimento ai meccanismi di finanziamento del sistema e ai soggetti sui quali dovrebbero gravare i costi dei corrispettivi economici da riconoscere agli operatori. Viene inoltre richiesto di fornire chiarimenti in merito all'assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di beni naturalistici e alla previsione di programmi per la remunerazione degli imprenditori agricoli, oltre che riguardo ai benefici per i comuni che utilizzino sistemi di contabilità ambientale e urbanistica.

Al riguardo, si ribadisce la necessità di acquisire idonea relazione tecnica, per cui si rinvia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché di inserire una clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 34

La norma, introdotta in sede referente prevede l'istituzione di aree "Oil Free" nelle quali l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati sia progressivamente sostituito con l'impiego di energie da fonti rinnovabili.

Circa le osservazioni del Servizio bilancio, si conferma che la facoltà - attribuita alle regioni e alle province autonome - di assicurare linee di sostegno finanziario alle attività previste dal testo sarà esercitata compatibilmente con gli equilibri finanziari delle amministrazioni interessate e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità

Articolo 35

La norma prevede che la Presidenza del Consiglio d'intesa con altri Ministeri promuova la costituzione della strategia nazionale delle Green Communities.

Si ribadisce la necessità di acquisire idonea relazione tecnica, per cui si rinvia al Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, nonché la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 36

L'articolo prevede l'istituzione del Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR S.p.A., per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, riservato ad investitori qualificati e diretto a sostenere operazioni ed interventi di sostegno finanziario a favore delle imprese operanti nel campo della green economy. L'ammontare del Fondo è pari ad un 1.000.000.000 di euro, di cui il 51% è assicurato dalla Cassa Depositi e Prestiti, il 20% dal Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) che si avvale di risorse disponibili sul quadro di programmazione UE 2014/2020 e la restante parte dagli investitori qualificati di cui al comma 2.

Al riguardo, si ribadisce il parere contrario, in quanto la copertura dell'onere per il MEF, quantificabile tra i 200 e i 490 milioni di euro (ossia tra il 20% e il 49% della dotazione) e, peraltro, non attribuito puntualmente ad una o più annualità, è individuata genericamente nelle risorse disponibili sul quadro di programmazione UE 2014-2020. Si segnala che tale copertura non è da ritenersi idonea ai sensi dell'articolo 17 della legge 196/2009.

Inoltre, in merito allo stato della programmazione comunitaria 2014-2020, si rappresenta che è stato inviato alla Commissione europea l'Accordo di partenariato che segna l'avvio del dialogo formale con la Commissione per la condivisione delle scelte strategiche. La Commissione europea ha sei mesi di tempo per l'approvazione del programma, che pertanto è prevedibile che venga approvato non prima della fine del 2014. Pertanto la concreta fruibilità di tali risorse difficilmente potrà essere operativa per l'anno 2014.

Si rinvia, inoltre, al Dipartimento del Tesoro sul coinvolgimento di CDP, la quale, in considerazione della sua classificazione all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione, deve operare a condizioni di mercato e perseguendo una adeguata redditività. Le disposizioni recate dalla norma non appaiono sufficienti a garantire tale circostanza. Nel caso di riclassificazione all'interno della PA, inoltre, è necessario accertare che le finalità del Fondo non si pongano in contrasto con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Articolo 37


La norma, introdotta dalla Commissione di merito, finalizzata ad armonizzare la disciplina nazionale in materia di inquinamento acustico con la normativa europea, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, in merito alle caratteristiche tecniche degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, nonché all'adeguamento del regime sanzionatorio e la definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni già previste per macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, nei casi di irregolarità previsti dall'articolo 15 del D. Lgs. 262/2002.

Il Servizio Bilancio chiede elementi circa i profili applicativi della nuova disciplina sull'abbattimento dell'inquinamento acustico, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento degli interventi di competenza delle pubbliche amministrazioni, al fine verificare l'effettiva idoneità della clausola di neutralità finanziaria ad evitare effetti onerosi.

Il Servizio rileva inoltre che l'impiego per nuove finalità dei proventi di sanzioni già previste a normativa vigente potrebbe determinare effetti onerosi nel caso in cui tali risorse siano attualmente acquisite al bilancio dello Stato.

Al riguardo, si ravvisa la necessità di idonea relazione tecnica, per la quale si rinvia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Ragioniere Generale dello Stato





Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

1-5257

Roma, 16 SET 2014

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

- Dipartimento per i rapporti con
il Parlamento

Alla V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e
programmazione) della Camera
dei deputati

E p.c. Al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

- Ufficio legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: AC 2093 – Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Testo risultante al termine dell'esame degli emendamenti.

Ad integrazione della nota di quest'Ufficio prot. n. 1-5231 del 15 settembre 2014 riguardante il parere sul provvedimento indicato in oggetto, fermo restando quanto in essa indicato, si formulano le seguenti ulteriori osservazioni riguardo all'articolo 14-octies, previa acquisizione dei relativi elementi di risposta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Articolo 14-octies (Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare)

L'aliquota di base sulle sigarette è stata di recente aumentata dal 58,5% al 58,6% con la determinazione direttoriale 4691 del 15 luglio 2014 che prevede, in ossequio a quanto stabilito

dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, un incremento del prelievo fiscale sui prodotti sopracitati in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con tale atto amministrativo è stata fissata l'accisa minima sulle sigarette a euro 126,80 il chilogrammo convenzionale (elevandola da 125,78) e l'accisa minima sui trinciati a euro 108,00 il chilogrammo (elevandola da 105,30). Peraltro, il settore dei tabacchi ed il relativo regime di tassazione sono oggetto di un'articolata riforma contenuta nello schema di decreto legislativo predisposto in attuazione dell'articolo 13 della legge n. 23 del 2013, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2014 e, allo stato, all'esame delle Commissioni parlamentari competenti ai fini dell'espressione dei prescritti pareri, che nel complesso porterà ad un ulteriore aumento della fiscalità gravante su detti prodotti.

Per tutte le osservazioni sopra esposte e considerato l'equilibrio delicato e precario del settore dei tabacchi, anche alla luce degli ultimi dati non proprio rassicuranti sui consumi e attese le misure già adottate e in corso di emanazione, si sottolinea che la disposizione in esame potrebbe addirittura provocare ripercussioni sulle entrate previste dalla determinazione direttoriale che confluiranno in quelle di cui al decreto legislativo di attuazione della delega.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
Cons. Vincenzo Fonti

